



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte d'Appello di Venezia**  
**Prima Sezione civile**  
**R.G. 2057/2016**

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Domenico Tagliatela | Presidente       |
| Dott. Caterina Passarelli | Consigliere rel. |
| Dott. Federico Bressan    | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al ruolo il 22/07/2016, promossa con atto di citazione

da

**VOLKSBANK BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE** (C.F. 00129730214) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Gianni Solinas con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura rilasciata in comparsa di risposta in primo grado;

*appellante*

contro

████████████████████ (C.F. ████████████████████) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Franco Fabiani e dall'avv. Debora Padoan, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima e dell'avv. Federica Coghetto, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;

*appellato*

**Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 113 emessa il 26/11/15 dal Tribunale di Venezia (Giudice dott. Gabriella Zanon).**

## **CONCLUSIONI**

### **Per parte appellante:**

Nel merito, in via principale

in accoglimento dei motivi n.ro 1 e 2, 4 e 5 dell'appello riformare, sui capi oggetto di gravame, la sentenza definitiva n. 113/16 emessa dal Tribunale di Venezia in data 26.11.2015 e pubblicata in data 13.01.2016 e per l'effetto respingere integralmente le domande azionate da ████████████████████;

Nel merito in via subordinata

nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi n.ro 1, 2, 4 e 5 dell'appello riformare, in accoglimento degli altri motivi d'appello, la sentenza n. 113/16 emessa dal Tribunale di Venezia in data 26.11.2015 e per l'effetto ridurre l'importo da rettificare a saldo della somma da quantificarsi secondo l'espletanda CTU e/o comunque che dovesse risultare in corso di causa;

In via istruttoria:

Disporsi rinnovazione della CTU espletata in primo grado che tenga conto dei motivi d'appello n. 3 e 6, salva migliore formulazione del quesito;

In ogni caso:

Con rifusione delle spese e compensi di lite sia di primo che di secondo grado e richiesta di ripetizione delle spese di lite già versate (cfr. all. D).

**Per parte appellata:**

Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla Volksbank -Banca Popolare dell'Alto Adige s.c.p.a. avverso la sentenza n.113/2016, emessa dal Tribunale di Venezia in data 26 novembre 2015 e pubblicata in data 13 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.

**IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:**

respingere le domande tutte *ex adverso* formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata sentenza n.113/2016 emessa dal Tribunale di Venezia in data 26 novembre 2015 e pubblicata in data 13 gennaio 2016.

**IN OGNI CASO:**

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio,

qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

### **Ragioni della decisione**

Con atto di citazione notificato il 22/3/11, ██████████ titolare del conto corrente n. 3783696S acceso presso Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Banca Popolare dell'Alto Adige scpa, subentrata a CaRiPaRo, per sentire accertare l'esatto saldo, previa dichiarazione della illegittima applicazione di cms, spese, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, con condanna alla relativa rettifica.

Si costituiva la Banca convenuta chiedendo il rigetto della domanda e, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione.

Disposta Ctu e successiva integrazione, con sentenza n. 113 del 26/11/15, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, accoglieva la domanda, limitata all'accertamento della indebita applicazione di interessi anatocistici e di spese non pattuite per rinuncia dell'attrice, e condannava la banca alla rettifica del saldo con annotazione a credito del complessivo importo di € 24.944,21.

Avverso la sentenza, Banca Popolare dell'Alto Adige scpa proponeva tempestivo appello, mentre ██████████ costituitasi, resisteva al gravame.

All'udienza del 25/6/20, udienza tenuta in modalità cartolare come consentito

dall'art. 83 comma settimo lett. h) del DL. 18/20 per l'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

\*\*\*

La sentenza impugnata ha accolto la domanda sul presupposto che la clausola anatocistica fosse nulla e non potesse trovare applicazione fino alla stipula delle nuove condizioni del 10/12/04, e che, esclusa l'ipotesi di una obbligazione naturale, non operasse la prescrizione del diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito fondate su clausola nulla data la imprescrittibilità della relativa azione; ha accertato, pertanto, sulla base della consulenza tecnica svolta con il metodo sintetico che, per quanto riguarda la capitalizzazione, dovevano essere annotate a credito € 23.628,21, e che, per quanto riguarda le spese non pattuite, l'annotazione a credito doveva essere di € 1.316,00 al 31/12/09.

I motivi, in forza dei quali la Banca appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti:

1. *Inammissibilità dell'azione di accertamento del saldo;*
2. *Mancanza di interesse ad agire sotteso alla sentenza di accertamento;*
3. *Operatività dell'eccezione di prescrizione anche in conto aperto;*
4. *Irripetibilità delle somme versate ex art. 2034 cc;*

5. *Inattendibilità del metodo sintetico per ricalcolo della capitalizzazione;*
6. *Erroneità della esclusione della capitalizzazione prima della stipula del contratto 10/12/04.*

\*\*\*

Con il **primo ed il secondo motivo** di appello, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, la Banca appellante sostiene l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'esatto saldo in quanto non sorretta da uno specifico interesse ad agire trattandosi di rapporto ancora in essere e non essendo proponibile la domanda di ripetizione di indebito, cui la prima necessariamente tende.

Il motivo non ha alcun pregio giuridico.

E' pur vero che, al momento della notifica dell'atto di citazione, il c/c era ancora in essere, tuttavia, la domanda, avente ad oggetto la rideterminazione del saldo, era senz'altro proponibile in conformità al principio secondo cui *“sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un*

*pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.* (Cass. SU 24418/10, in motivazione).

Tanto basterebbe per affermare il diritto alla rettifica del conto ancora in essere da parte del correntista, ma merita ricordare altra pronuncia della SC che ha specificamente affrontato il tema giungendo ad affermare che *“in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto con conseguente ammissibilità della domanda azionata in questa sede volta alla determinazione dell'esatto saldo* (Cass. 21646/18).

Sussiste, dunque, l'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento (ossia per l'azione dichiarativa svincolata da una contestuale tutela risarcitoria o restitutoria) essendo evidente l'interesse di un soggetto a veder ridotta l'entità della propria

esposizione o, specularmente, ad ottenere l'incremento della provvista di cui può disporre in base agli accordi contrattuali in essere. Né si può negare che tale accertamento non possa sfociare nell'ordine di rettifica del saldo, quale unico risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Con il **terzo motivo** di appello, VolksBank Banca Popolare dell'Alto Adige scpa si duole del rigetto della eccezione di prescrizione, rigetto fondato sul presupposto che non sarebbe soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito di interessi anatocistici in quanto l'azione di nullità è imprescrittibile (cfr. pag. 3 sentenza).

Il motivo di appello è fondato.

Prima della chiusura del conto, il saldo passivo non è immediatamente esigibile a meno che non ecceda l'importo dell'affidamento concesso al correntista; pertanto, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione da quel momento. E, in questo caso, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di rettifica del saldo con riaccredito delle



somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (da ultimo, Cass. 6198/20; 14958/20; SU 15895/19).

Si pone, dunque, un problema di distribuzione dell'onere della prova dovendosi considerare che è il correntista ad essere tenuto a fornire gli elementi per una esatta ricostruzione del conto ai fini del riaccredito di pagamenti indebiti, con la conseguenza che l'indagine sull'incidenza della prescrizione diventa una componente della fattispecie costitutiva del diritto all'esatta determinazione del saldo.

La questione circa le risultanze probatorie, oggetto del **quinto motivo** di appello, deve essere anteposta, per ragioni di logica, al preteso carattere di obbligazione naturale ex art.2034 cc dell'indebito.

Ebbene, riguardo all'onere della prova ai fini dell'esatta ricostruzione del saldo, la banca appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto riscontrare che erano stati prodotti i soli estratti scalari e riepiloghi competenze, con totale mancanza degli estratti conto analitici (neppure richiesta ex art. 119 tub), di talché non avrebbe dovuto nemmeno ammettere la consulenza tecnica che ha portato a risultati inattendibili, almeno per quanto riguarda gli interessi anatocistici.

In effetti, il Ctu ha precisato di non aver potuto individuare le rimesse solutorie o ripristinatorie secondo la distinzione posta da Cass. 24418/10 in quanto non erano stati allegati gli estratti conto (v. pag. 8 secondo elaborato integrativo). E, secondo la ripartizione degli oneri probatori, laddove sia il correntista ad agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è lui stesso a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948) fornendo così la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza di *causa debendi*.

Ora, è pur vero che la Suprema Corte (Cass. n. 21597/2013 e Cass. n. 20693/2016) ha affermato che la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, «*sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi*» (sulla stessa linea: Cass. n. 9365/2018); tuttavia, ha anche affermato che, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del

rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebitato da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca.

Invero, la Suprema Corte ha affermato che *«nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura»*, ma che non trattandosi tuttavia *«di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista»* (Cass. n. 9526/2019). Con successiva pronuncia (Cass. 11543/2019), la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio; nella seconda ipotesi, che qui interessa *«l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar*

*ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato» (Cass. 11543/19; 2435/20).*

Nel caso di specie, va rilevato che il CtU ha calcolato l'eccedenza addebitata dalla banca in relazione agli interessi passivi e alle commissioni non pattuite, utilizzando il tasso medio di periodo e il montante di interessi passivi e commissioni non pattuite calcolati alla fine di ogni trimestre ed escludendo dal riaccredito, in corrispondenza di alcuni periodi non documentati, gli interessi anatocistici o commissioni non pattuite (v. pag. 5 CtU integrativa): si tratta di una modalità di calcolo che consente di accertare l'eccedenza conseguente alla nullità di determinate pattuizioni sia pure attraverso argomenti di prova (la consulenza contabile), a detrimento del soggetto che era onerato del relativo onere.

Ne consegue che va fatto riferimento alla consulenza tecnica nella parte in cui ha tenuto conto della prescrizione, dovendosi per il resto condividere con il primo giudice il fatto che, sulla base della documentazione contabile disponibile agli atti di causa, la ricostruzione effettuata dal CTU non comporta un vantaggio per il

correntista rispetto ad una produzione documentale più completa; pertanto, la sentenza va riformata parzialmente laddove ha accertato che l'ammontare delle somme annotate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo 30/6/1999-31/12/2009 è pari a € 23.628,21 anziché € 17.465,39. È, dunque, quest'ultima la somma che, a rettifica del saldo, deve essere annotata a credito al 31/12/2009, oltre alla somma di € 1.316,00 per spese di chiusura periodica del conto, per complessivi € 18.781,39.

In relazione alla pretesa irripetibilità di tale credito per essere questo ricondotto nell'ambito della categoria delle obbligazioni naturali, va rilevato come la unilaterale annotazione in conto effettuata dalla banca, avente ad oggetto l'addebito di poste illegittime, non costituisce prova dell'adempimento spontaneo di un dovere morale sociale, con conseguente rigetto della doglianza.

In relazione alla pretesa legittimità dell'anatocismo dopo il 2000 fino alle nuove pattuizioni del 10/12/04, l'appellante sostiene che, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/00, l'anatocismo deve considerarsi legittimo con conseguente possibilità di applicare almeno la capitalizzazione annuale, invece, esclusa dal primo Giudice.

Il motivo non merita accoglimento.

*Secondo la Suprema Corte, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di*

*capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. 17150/16; 24293/17; 24153/17; 24156/17 e così anche Cass. SU 24418/10). E ciò, in quanto il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc impedisce l'automatica applicazione di una pattuizione nulla.*

Ne consegue che l'appello deve essere parzialmente accolto e, a parziale modifica del capo 1 e 3 della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve essere accertata, per effetto della incidenza della eccezione di prescrizione, la non debenza delle somme annotate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi sul conto corrente n. 3783696S per un importo di € 17.465,39, in relazione al periodo dal 30/6/99 al 31/12/09 con conseguente rettifica del saldo del conto al 31/12/09 mediante annotazione a credito del complessivo importo di € 18.781,39 (17.465,39 + € 1.316,00).

In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno compensate per un quinto e vanno poste a carico della Banca, secondo la regola della prevalente soccombenza; vanno liquidate, in base ai parametri medi

di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 18.781,39) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale). Soese di Ctu regolate come in primo grado.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 113 emessa il 26/11/15 dal Tribunale di Venezia, in relazione al capo 1 e 3 di detta sentenza, ferma nel resto, accerta la non debenza delle somme annotate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi sul conto corrente n. 3783696S per un importo di € 17.465,39, in relazione al periodo dal 30/6/99 al 31/12/09 con conseguente rettifica del saldo del conto al 31/12/09 mediante annotazione a credito del complessivo importo di € 18.781,39;

2. Compensa le spese processuali per un quinto di entrambi i gradi di giudizio e condanna Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige scpa alla rifusione a favore di [REDACTED] della quota residua così liquidate:

- € 5.412,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, oltre € 447,00 per anticipazioni ed oltre Iva e cpa, da distrarsi al procuratore di [REDACTED]

[REDACTED] srl dichiaratosi antistatario;

- € 3.022,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, oltre €

447,00 per anticipazioni ed oltre Iva e cpa, da distrarsi al procuratore di [REDACTED]

[REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Venezia, 3/12/20

Il Consigliere rel.est.

*Caterina Passarelli*

Il Presidente

*Domenico Tagliatela*